



ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422/959057 - FAX 0422/959459- Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it pec: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.gov.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA SECONDARIA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235
- PREMESSO** che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),
- VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",
- VISTA** la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
- VISTA** la legge 30.10.2008, n. 169
- VISTA** la legge 241/90 e successive modificazioni
- SENTITO** il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 24/09/2014

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 Doveri degli studenti

1. Gli alunni compiono il proprio dovere studiando, svolgendo con diligenza ed impegno tutte le attività proposte dagli insegnanti;
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere sistematicamente gli impegni di scuola.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 della L. 249/98¹.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto e da ogni altra disposizione emanata dal Dirigente scolastico.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
8. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente il materiale scolastico affidato, libri di biblioteca, strumentazione specifica.
9. Gli studenti sono tenuti altresì a utilizzare correttamente il libretto scolastico e il diario scolastico, a non alterarli, manometterli o distruggerli.
10. Gli studenti sono tenuti a curare e portare la propria dotazione scolastica (libri, sussidi e materiali) secondo l'orario settimanale delle lezioni.

Art. 3 Disposizioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che, in violazione dei doveri degli studenti (art. 2), possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni e per qualsiasi attività in orario extrascolastico prevista dall'istituto.

1. Si configurano come **mancanze gravi**:
 - a. presentarsi alle lezioni in ritardo ripetutamente, senza giustificazione;
 - b. tenere comportamenti non corretti e non rispettosi al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, durante gli intervalli e il tempo mensa (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula senza permesso o, ecc.);
 - c. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni anche impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - d. non eseguire regolarmente o non presentare all'insegnante i compiti assegnati per casa;
 - e. non portare a termine il lavoro in classe per scarso impegno;
 - f. non portare il materiale scolastico necessario;
 - g. usare un abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico;
 - h. tenere acceso o utilizzare il telefono cellulare durante la permanenza a scuola;
 - i. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
 - j. portare a scuola oggetti pericolosi o sostanze chimiche e/o tossiche (accendini, coltelli, petardi, bombolette...);
 - k. sporcare i locali e/o gli spazi esterni di pertinenza della scuola con atteggiamenti di noncuranza;

¹Art. 1 L. 249/1998

1.La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2.La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3.La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4.La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

- l. rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per negligenza o disattenzione;
 - m. rovinare il materiale di proprietà di altri alunni o del personale della scuola;
 - n. falsificare firme su comunicazioni o documenti scolastici.
2. Si configurano come **mancanze gravissime**:
- a. fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
 - b. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o volte a mettere in risalto una disabilità o se sono offese di genere;
 - c. assumere atteggiamenti arroganti e d'insubordinazione e fisicamente aggressivi di violenza privata, minaccia o ingiuria con il personale della scuola;
 - d. usare o comunque portare sostanze stupefacenti, sostanze tossiche all'interno dell'Istituzione scolastica;
 - e. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità propria (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.) e quella di altre persone;
 - f. compiere atti di vandalismo su suppellettili, arredi, attrezzature di laboratorio o materiale di proprietà della Scuola materiale della scuola;
 - g. raccogliere, detenere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, tutto ciò che non rispetta i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;
 - h. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
 - i. allontanarsi dalla scuola e/o uscire dai cancelli della Scuola in orario scolastico, senza permesso;
 - j. reiterare un comportamento scorretto.

Art. 4 Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 3.1 da **1.a** a **1.f** sono sanzionate dal docente che le rileva con rimprovero verbale e/o scritto.
Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
Dopo la terza ammonizione scritta, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
2. Le mancanze previste dallo stesso articolo da **1.g ad 1.i** viene sanzionata con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.
La mancanza di cui alla lettera **1.h** comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente o a un suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dell'alunno.
Le altre violazioni dello stesso articolo dalla lettera **1.j alla lettera 1.n** vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Tale sanzione potrà essere di concerto con la famiglia e lo studente interessato, commutata in "attività socialmente utili" (riordino di locali, pulizia e/o verniciatura dei muri, pulizia degli ambienti esterni e interni dell'Istituto, aiuto ai compagni diversamente abili o in difficoltà) se si riterrà tale percorso educativo migliore per l'alunno.
Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti; la seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli: non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le mancanze **gravissime** di cui all'art. 3.2 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.
La violazione di cui alla lettera **2.a** prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri

favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'**art. 3.1 (nei casi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f)** nei casi di mancanze gravi è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto di causa-effetto tra il comportamento irregolare e la sanzione. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data, nel breve, comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento all'alunno e alla sua famiglia anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata, fax, fonogramma) con verifica di avvenuto recapito. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente, accompagnato da un genitore, ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico e sottoscritto dalle parti.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto, viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della delibera, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle

lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché essa possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola uno studente proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione, in base alla mancanza, all'organo competente, designato nel presente regolamento, per l'esecuzione.

Art. 13 Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 14.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato che lo presiede;
- un docente della Secondaria di primo grado, nominato dal Consiglio d'Istituto, che designa anche un membro supplente;
- due genitori della Secondaria di primo grado, nominati dal Consiglio d'Istituto;

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 15 L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 16 L'Organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 17 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico provinciale a norma dell'art. 5 comma 4 del DPR 249/98.

Art. 19 Il presente regolamento, affisso all'Albo della scuola e pubblicato nel sito viene condiviso con tutte le famiglie e sottoscritto ad inizio anno scolastico.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/01/2015.

**ESEMPI DI PROVVEDIMENTI EDUCATIVI MIRANTI AL RIMEDIO DEL DANNO,
ALLA RIFLESSIONE E AL RAVVEDIMENTO**

MANCANZA	PROVVEDIMENTO	Chi lo impartisce
Disturba in classe sé, i compagni, il lavoro (va in giro, parla, urla, canta ...)	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Aiutare i compagni • Espletare servizi • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	Insegnante che rileva la mancanza Consiglio di Classe
Non porta a termine il lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Assegnazione del lavoro non fatto per casa • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	
Non rispetta le cose altrui	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Sostituire l'oggetto altrui danneggiato • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	
Provoca i compagni	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Aiutare i compagni • Espletare servizi • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	
Sporca o danneggia le proprie cose, suppellettili, arredi e cose altrui	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Sostituire gli oggetti danneggiati; • Pulire dove sporcato; riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	

Non fa i compiti a casa	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Assegnare il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	
Insulta, umilia i compagni	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Prestare aiuto ad altri compagni • Espletare servizi • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc. Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	
Non osserva le prescrizioni degli insegnanti	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche all'insegnante • espletare servizi • Punizioni riflessive: lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc. • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	
Assume talvolta comportamenti aggressivi verso i compagni	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Prestare aiuto ad altri compagni • Espletare servizi • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc. • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	
Altera, distrugge documenti scolastici; Falsifica la firma su comunicazioni o documenti scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza viene riportata nel Registro di classe • Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Punizioni riflessive: lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc. • Il Provvedimento viene riportato nel Registro di classe 	